

2. In relazione alla realizzazione della RSA, è necessario segnalare che, in base alla valutazioni presenti nella documentazione tecnica prodotta, è probabile il non rispetto dei limiti di cui al DPR n.142/2014 per i ricettori sensibili (in particolare il limite 40 dB(A) nel periodo notturno) tenendo conto che l'area in esame rientra entro i 150 m della fascia di pertinenza acustica della SP. n.12. Tale criticità, pur non avendo implicazioni dirette sulla coerenza della Variante di PCCA con i criteri normativi di gestione del territorio, assume rilevanza in relazione alla compatibilità acustica della specifica previsione urbanistica all'origine della variante qui esaminata. Risulta necessario prevedere, quindi, prima del rilascio della specifica autorizzazione comunale, l'esecuzione di valutazioni più approfondite da inserire, come richiesto dalla normativa, nella relazione previsionale di clima acustico richiesta dall'art. 8, comma 3, della L. n. 447/95 e dall'art. 12, comma 3, della L.R. n.89/98 in conformità ai criteri di cui alla DGR n.857/2013. Qualora, in base agli esiti delle suddette valutazioni, emergesse la necessità di interventi di abbattimento del rumore stradale al fine di perseguire l'obiettivo del rispetto dei limiti del DPR n.142/2004, si ricorda che tali interventi sono da attuare secondo le indicazioni normative ex art. 5 del DM 29/11/2000 e art. 6 del DPR n. 142/2014 e cioè rispettando una scala di priorità che pone al primo posto gli interventi sulla sorgente, al secondo posto quelli lungo la via di propagazione del rumore e solo in ultima analisi, dopo accurate valutazioni tecniche, economiche e ambientali, quelli direttamente sul ricettore.

Premesso quanto sopra, **si esprime valutazione positiva per la variante di PCCA proposta, con le seguenti prescrizioni:**

- Per quanto riguarda la compatibilità della futura destinazione dell'area, che prevede la realizzazione di una RSA, con i limiti di cui al DPR n.142/2014, deve essere prevista, prima del rilascio della corrispondente autorizzazione comunale, l'esecuzione di valutazioni acustiche più approfondite da effettuare nell'ambito della relazione previsionale di clima acustico richiesta dall'art. 8, comma 3, della L. n. 447/95 e dall'art. 12, comma 3, della L.R. n.89/98, redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto nelle liste ENTECA ed in conformità ai criteri di cui alla DGR n.857/2013.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

La Responsabile del Settore AF
Dott.ssa Barbara Bracci ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.